



Comune di Tivoli
Provincia di Roma

Tributo per i Servizi indivisibili 2014

TASI

-
- ***cosa c'è da sapere***
 - ***quanto e quando si paga***
 - ***come effettuare il pagamento***

TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2014 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui TASI (Tributo per i servizi comunali indivisibili) è una componente.

Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali ad esempio: pubblica illuminazione, polizia municipale, manutenzione suolo e verde pubblico, gestione infrastrutture, mobilità etc.

Da cosa è disciplinato il tributo?

La norma di riferimento è l'art. 1 commi da 669 a 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Nel Comune di Tivoli il tributo è disciplinato dal:

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – Componente TASI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014.
- Aliquote TASI approvate con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 20 maggio 2014.

I provvedimenti TASI sono stati pubblicati, ai sensi di Legge, sul sito del MEF e sono consultabili anche sul sito del Comune di Tivoli alla pagina “TASI”.

LA TASI NEL COMUNE DI TIVOLI

Chi deve pagare

Per il 2014 nel Comune di Tivoli la TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale sulle tipologie di immobili di seguito riportate. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

1. **ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE.** Nel Comune di Tivoli l'imposta si applica al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. **IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.** La TASI si applica anche agli immobili assimilati all'abitazione principale per legge e per regolamento.

Sono assimilati all'abitazione principale per Legge:

- L'abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L' aliquota deve essere applicata all'immobile in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile.

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese. *Esempio: se l'immobile posseduto è divenuto abitazione principale in data 20 aprile, l'aliquota dovrà essere applicata dal mese di maggio.*

quanto e quando si paga:

la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente specifico (160) e l'aliquota deliberata (2,5 %).

La TASI si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).

L'acconto è pari al 50 % (per cento) dell'imposta annua dovuta, il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua e quanto già versato con la rata di acconto.

La TASI può essere pagata anche **in un'unica soluzione entro il 16 giugno.**

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta non è superiore a € 12,00.

ALIQUOTE 2014 DEL COMUNE DI TIVOLI

Il Comune di Tivoli, con deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8-9 del 20 maggio 2014 ha approvato il regolamento TASI e fissato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota dello 2,50 % per:

Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Tivoli e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aliquota dello 0 %

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aliquota dello 0 %

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Aliquota dello 0 %

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica comprese le aree edificabili e i terreni agricoli.

RIDUZIONI E DETRAZIONI TASI

Non sono previste riduzioni e detrazioni per l'anno 2014.

come effettuare il pagamento:

Il versamento della TASI per l'anno 2014 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze indicate al paragrafo precedente utilizzando i seguenti i codici tributo:

- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Tivoli è L182.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella

pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; Per il Comune di Tivoli il codice è: L182;

- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
- Il modello F24 è disponibile preso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso:

- uffici postali
- banche
- on-line.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

La base imponibile dell'imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del **cinque per cento** e moltiplicata per il coefficiente (160).

Il calcolo dell'imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l'aliquota prevista - detrazioni.

moltiplicatori Abitazione	160
Pertinenze (C2, C6 e C7)	160

Di seguito alcuni esempi di calcolo:

Esempio 1: abitazione principale per 12 mesi e r.c. pari a € 750,00, possesso 100%

Acconto: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\%) : 2 = € 158,00$

Saldo: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\%) - € 158$ (acconto)= $€ 157,00$

Esempio 2: abitazione acquistata il 5/1/2014 e divenuta abitazione principale il 20/3/2014 e r.c. pari a € 750,00, possesso 100%

Acconto: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\%) \times 3/12 = € 79,00$

Saldo: codice tributo 3958 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 2,5\%) \times 9/12 - € 79,00 = € 157,00$

SANZIONI

Chi omette o ritarda il versamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo non versato con un minimo di € 50.

Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % del tributo non versato con un minimo di € 50 .

Si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2014 gli interessi previsti dal regolamento sulle entrate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione TASI, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo (3958).

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

È disponibile un calcolatore TASI on-line nel sito internet del Comune di Tivoli, www.comune.tivoli.rm.it alla sezione "TASI".

Come contattarci:

Comune di Tivoli
Ufficio IMU-TASI
0774/453213
d.centani@comune.tivoli.rm.it